

alla zona economica esclusiva sviluppatasi durante i lavori della Terza Conferenza del diritto del mare. Secondo il Regno Unito, invece, tali sviluppi, pur effettivamente verificatisi durante la Terza Conferenza, non potevano considerarsi così rilevanti da attestare l'avvenuta formazione di norme consuetudinarie capaci di prevalere sulle norme pattizie formalmente in vigore tra i due Stati. Altra questione controversa fra le Parti riguardava il valore da attribuire ad una riserva, apposta dalla Francia all'art. 6 e oggetto di obiezione da parte del Regno Unito, in base alla quale la Francia non avrebbe accettato l'applicazione del principio dell'equidistanza alla delimitazione della piattaforma continentale qualora questa si estendesse oltre le 200 miglia o se la delimitazione fosse stata calcolata a partire da una linea di base stabilita dopo il 29 aprile 1958 o ancora in alcune aree nelle quali, nell'opinione del governo, vi fossero circostanze speciali ai sensi dei par. 1 e 2 dell'art. 6¹².

Nella sua sentenza del 30 giugno 1977, il Tribunale, ha riconosciuto in principio «l'importanza dell'evoluzione, attualmente in corso, del diritto del mare, così come la possibilità che uno sviluppo del diritto consuetudinario possa permettere di stabilire, in certe circostanze, che gli Stati interessati accettano la modifica, o persino l'abrogazione, di diritti ed obblighi pattizi precedentemente esistenti» (§ 47). Tuttavia, considerando che «la Convenzione del 1958 sulla piattaforma continentale è entrata in vigore tra le Parti poco più di dieci anni fa» e che «la documentazione presentata al Tribunale contiene riferimenti piuttosto recenti, provenienti dalla Repubblica francese e dal Regno Unito, nonché da altri Stati, che menzionano la Convenzione come un trattato in vigore», il Tribunale ha ritenuto di non poter «considerare la Convenzione del 1958 come desueta e inapplicabile tra le Parti nel presente caso — la Repubblica francese e il Regno Unito — a meno che non sia autorizzato a farlo sulla base delle indicazioni più probanti che dimostrino l'intenzione delle parti contraenti di ritenere che la Convenzione sia venuta meno». Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale «né gli atti della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare né la prassi degli Stati al di fuori della Conferenza forniscono indicazioni così decisive da dimostrare che le parti alla Convenzione del 1958 sulla piattaforma continentale considerino già oggi la Convenzione come desueta e non più applicabile alla stragna di un trattato in vigore» (§ 47). Il Tribunale ha così concluso che «la Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale sia un trattato in vigore, le cui disposizioni si applicano tra le Parti nel caso di specie ai sensi dell'art. 2 del compromesso arbitrato» pur precisando al tempo stesso che «tale conclusione non significa che gli sia preclusa, nel presente caso, la possibilità di tener conto dei recenti sviluppi nel diritto consuetudinario» ritenendo al contrario di dover «prendere in considerazione l'evoluzione del diritto del mare nella misura in cui sia rilevante per l'esame del presente caso» (§ 48).

Sulla questione concernente la riserva apposta all'art. 6 dalla Francia e l'obiezione formulata dal Regno Unito, il Tribunale ha affermato che «l'effetto dell'obiezione... è di rendere la riserva non opponibile al Regno Unito». In particolare «così come l'effetto della riserva della Francia è di impedire al Regno Unito di invocare le disposizioni dell'art. 6 se non sulla base delle condizioni sancite nella riserva, l'effetto dell'obiezione alle condizioni sancite nella riserva è di impedire alla Francia di imporre la riserva al Regno

Unito allo scopo di invocare contro di esso, come vincolante, una delimitazione effettuata sulla base delle condizioni formulate nella riserva». Pertanto, secondo il Tribunale, «l'effetto combinato della riserva della Francia e dell'obiezione ad essa da parte del Regno Unito non è né di rendere l'art. 6 inapplicabile *in toto*, come affermato dalla Francia, né di rendere l'articolo applicabile fra i due Stati nella misura (e solo nella misura) della riserva: e questo è precisamente l'effetto previsto in tali casi dall'art. 21, par. 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e l'effetto indicato dal principio del mutuo consenso» (§ 61). Il Tribunale ha dunque concluso che l'art. 6 fosse inapplicabile fra le Parti controventanti ma solo per la parte coperta dalla riserva.

58. Sentenza della Corte d'appello di Rennes del 26 marzo 1979 nel caso *Rego Sanles Andres c. Ministero pubblico*.

Con una sentenza del 6 settembre 1978 il Tribunale correzionale di Lorient aveva condannato Rego Sanles, capitano del peschereccio spagnolo *Mari*, per aver svolto attività di pesca nella zona economica francese senza autorizzazione. La sentenza era stata impugnata in appello¹³.

La Corte d'appello di Rennes, nella sua sentenza del 26 marzo 1979, ha confermato la sentenza impugnata escludendo, tra l'altro, che si applicasse nella specie la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche in alto mare, invocata dal capitano della nave *Mari*. La Corte ha anzitutto premesso che «il diritto internazionale del mare, consuetudinario e frammentario (data l'assenza di reale comunicazione tra le diverse parti del mondo nei secoli) è stato codificato nel 1958 a Ginevra» con una importante lacuna, e cioè la «mancanza di un accordo sull'ampiezza del mare territoriale», potendosi al più ritenere che «attraverso la limitazione dell'ampiezza della zona contigua, il diritto di Ginevra vietava i mari territoriali superiori a 12 miglia nautiche» e che «lo Stato costiero poteva prendere, nella porzione di alto mare adiacente al suo mare territoriale, misure di conservazione unitarie delle risorse biologiche nella misura in cui non avessero carattere discriminatorio» (pp. 144-145). La Corte ha tuttavia evidenziato la successiva formazione di «un nuovo diritto del mare, che ha sostituito quello di Ginevra», in particolare da quando, già prima del 1958, «cinque Stati latino-americani, ispirandosi alla dichiarazione Truman del 1945, si erano appropriati delle zone marittime di 200 miglia al fine di poter espellere dai loro fondali i pescherecci stranieri» seguiti progressivamente da «altri paesi dotati di litorale» (p. 145). In effetti, secondo la Corte, «avendo così i fatti, come sempre, preceduto il diritto, è apparso verso il 1970 che il diritto di Ginevra doveva essere sostituito» (p. 145) e che in particolare di ciò si era occupata dal 1974 la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare rivelando ben presto «l'esistenza di un consenso generale per riconoscere agli Stati aventi un litorale dei diritti esclusivi su una zona di 188 miglia, al di là delle 12 miglia del mare territoriale» (p. 145). Considerando inoltre che la gran parte degli Stati «si sono attribuiti una zona marittima nella

¹² In http://untreaty.un.org/cod/riaal/cases/vol_XVII/III/3-4-13.pdf (RLA, XVIII, pp. 3-120).

¹³ In *ILR*, vol. 74, pp. 142-147.

quale si riservano ogni possibilità di autorizzare o di vietare la pesca a soggetti di Stati stranieri, e lo sfruttamento della piattaforma continentale» la Corte ha ritenuto che « può dunque parlarsi, attualmente, di un diritto consuetudinario, formato molto rapidamente » (p. 145). La Corte ha concluso che « il diritto di Ginevra è abrogato dalla prassi generalizzata delle zone economiche esclusive di 188 miglia, prassi, al momento, seguita dalla Spagna... » (p. 146).

B) Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

59. Lavori del Comitato Consultivo di Giuristi incaricato dal Consiglio della Società delle Nazioni di redigere lo Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale relativi all'art. 38, par. 1, lett. c).

Un Comitato consultivo di giuristi, composto da dieci membri, fu incaricato nel 1920 dalla Società delle Nazioni di redigere lo Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, la cui istituzione e funzionamento erano previsti dall'art. 14 del Patto della Società. Le discussioni sulle norme che la Corte avrebbe dovuto applicare nella soluzione delle controversie internazionali si complicarono quando il presidente del Comitato, il belga E. E. F. Descamps, propose di inserire, oltre ai trattati e alla consuetudine internazionali, le « regole di diritto internazionale riconosciute dalla coscienza giuridica dei popoli civili » (p. 306). L'intento era di consentire alla Corte, quando non sussistessero norme consuetudinarie o pattizie, di applicare norme di « diritto naturale » o profondamente sentite e correntemente seguite dagli Stati « civili », in concreto dagli Stati appartenenti alla civiltà occidentale — che storicamente è all'origine del diritto internazionale, sin dalle elaborazioni dei giuristuralisti del XVI-XVIII sec. e dalla pretesa « universale » dello *jus gentium* europeo e cristiano — così come di evitare che la Corte, in mancanza di altre norme, dovesse astenersi dal rendere giustizia (*non liquet*)¹.

Contro la maggioranza del Comitato, che condivideva la proposta, si schierarono i giuristi statunitensi (Root), britannico (Philimore) e italiano (Ricci Busatti). In particolare il giurista statunitense Root si chiese se « è possibile costringere le nazioni a sottoporre le loro controversie a un Tribunale che amministra non solo la giustizia, ma anche quel che esso ritiene essere la coscienza dei popoli civilizzati? », aggiungendo che « le Nazioni, di fatto, si sottometteranno al diritto positivo ma non a principi che non si siano tradotti in regole positive fondate sull'accordo di tutti gli Stati » (p. 286-287). Inoltre, pur pensando « che il mondo sia pronto ad accettare la giurisdizione di una Corte che applichi le regole universalmente riconosciute del diritto internazionale » egli non credeva « che esso sia disposto ad accettare la giurisdizione obbligatoria di una Corte che applichi principi intesi diversamente a seconda dei paesi ». Ad esempio, Root si disse « convinto che l'America non aderirebbe mai ad un trattato di giurisdizione obbligatoria che vada al di là delle regole generalmente riconosciute » ritenendo inconcepibile « che un governo possa accettare di essere chiamato dinanzi ad una Corte che si fondi, nella sua sentenza, sulla sua concezione soggettiva dei prin-

¹ In *League of Nations, PCIJ, Advisory Committee of Jurists, Procès-verbaux of the Proceedings of the Committee*, June 16th- July 24th 1920, The Hague, 1920, pp. 286-339.